



**SCHEMA DI ACCORDO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-
VENATORIA NELLA PROVINCIA DI MODENA PER GLI ANNI 2025/2029**

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di dicembre in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale Martiri della Libertà, 34;

tra i signori

Dott.ssa PATRIZIA GAMBARINI, nata a Modena (MO) il 08/06/1961, in qualità di Dirigente Comandante della Polizia Locale della Provincia di Modena, quindi rappresentante della PROVINCIA DI MODENA, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà, 34 (P:IVA 013757100363) , ivi domiciliata ed in esecuzione dell'Atto del Presidente n 101 del 04/09/2024 ;

ed il Sig. Daniele GRECO nato a Mirandola (MO) il 11 /07 /1956, e residente a Mirandola (MO) il quale interviene, per conto ed in rappresentanza del Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente della Provincia di Modena (G.E.L.) con sede in Mirandola (MO) Viale Gramsci n. 320 C.F. 93022960368.

Premesso che

La L.R. 3 luglio 1989, n.23 ha riconosciuto la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente favorendone lo sviluppo attraverso la nomina delle Guardie Ecologiche Volontarie per le seguenti finalità: diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale dell'ambiente;

La legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo stato e dagli Enti Pubblici;

La Regione Emilia Romagna con L.R.13 aprile 2023 n.3 Riconosce e valorizza le autonome iniziative delle persone in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali, riconoscendo a sua volta al volontariato una funzione collaborativa e propositiva originale ;

La Legge 25 febbraio 1992 n. 157 affida anche alle guardie volontarie appositamente abilitate, la vigilanza venatoria;

La Legge Regionale 18 febbraio 1994 n. 8 affida alla Provincia il coordinamento della vigilanza faunistico-venatoria;

La Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 11 prevede che per la vigilanza ittica le Provincie si avvalgono delle guardie volontarie ittiche di cui al R.D. 1604 del 1931, nonché dei raggruppamenti della gaurdie ecologiche volontarie di cui alla citata legge n. 23/1989.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



1. Contenuto dell' Accordo

La Provincia assegna al Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente della Provincia di Modena (G.E.L.), che accetta l'incarico di svolgere i compiti di vigilanza venatoria ed ittica sull'intero territorio provinciale.

2. Funzioni delle Guardie VOLONTARIE della provincia di Modena

Le Guardie volontarie della Provincia Modena esplicano le attività di cui al precedente paragrafo senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro, e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito. Le Associazioni e gli Istituti faunistici organizzano le attività delle singole guardie in collaborazione e sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena.

I medesimi si impegnano a garantire la disponibilità dei propri associati per l'espletamento dei servizi, per un monte annuo di almeno 150 ore, come previsto dalle Direttive Regionali.

Ai volontari della vigilanza ittico-venatoria è fatto divieto di portare armi (art. 10, 3° comma L.R. 23/89).

3. Attività di vigilanza

La vigilanza ittico-venatoria implica, sotto il profilo della vigilanza e di controllo, le seguenti attività:

1. Vigilanza venatoria con il coordinamento della Polizia Locale della Provincia di Modena, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n.8 /94 e ss. m.m.ii. e della Deliberazione della G.R. n. 980 del 30/06/2008;
2. Vigilanza ittica con il coordinamento della Polizia Locale della Provincia di Modena, in attuazione dell'art. 23 della Legge Regionale n. 11 del 7 novembre 2012;
3. Accertamento, con i poteri di cui ai all'art. 6 5° comma L.R. 23/89, di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle fattispecie individuate dalle leggi seguenti:
 - Legge 25 febbraio 1992 n. 157;
 - Legge Regionale 18 febbraio 1994 n. 8;
 - Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 11.

Il programma dei controlli, ossia la definizione delle modalità organizzative e temporali dei sopralluoghi, viene concordata direttamente con gli enti e gli organismi competenti.

Su espressa richiesta della provincia, il Corpo si impegna ad assicurare nell'ambito del monte-ore destinato alla vigilanza sul territorio, l'assolvimento di specifici incarichi. Eventuali campagne straordinarie di controllo richieste dalla Provincia che comportino l'impegno continuativo e/o il trasferimento di unità dal territorio di riferimento, saranno oggetto di specifici e appositi accordi tra le parti.

4. Obblighi della Provincia

Per lo svolgimento delle suddette attività da parte del Corpo, la Provincia si impegna a:

- fornire il tesserino di riconoscimento per ciascuna Guardia;
- fornire materiale documentario necessario all'espletamento delle attività;
- organizzare interventi di formazione ed aggiornamento;

Ove consentito dagli stanziamenti di bilancio, potrà essere prevista la concessione di contributi o di rimborsi spese nei termini delle vigenti disposizioni.



Saranno rimborsate le sole spese vive documentate, a partire da quelle assicurative dei veicoli in dotazione che vengono utilizzati per l'espletamento della vigilanza volontaria ittico-venatoria. In sede di prima applicazione, potrà essere riconosciuto un rimborso annuale forfettario subordinato alla presentazione di una relazione annuale sui servizi effettuati e la loro rispondenza ai programmi di attività concordati, corredata dalla documentazione di cui sopra, il cui importo sarà oggetto di specifico accordo con la singola associazione.

5. Esoneri - Revoche

La Provincia di Modena è esonerata da ogni altro onere ed obbligo che non sia stato espressamente richiamato nel presente accordo né previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'attività prestata da una o più guardie contrasti con le disposizioni del presente accordo, con norme comportamentali o con la normativa vigente, l'Amministrazione Provinciale potrà, con motivato provvedimento, revocare l'incarico conferito, ed eventualmente procedere alla revoca della qualifica posseduta.

6. Relazioni sull'attività svolta

Ogni anno l'Associazione presenta alla Provincia un rapporto sull'attività svolta.

Compete alla Provincia la verifica dell'attuazione dell'attività svolta.

7. Copertura assicurativa

Ad ogni volontario dovrà essere garantita da parte della propria Associazione od Istituto la copertura assicurativa per infortunio e R.C. verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 Legge 11/08/91, n. 266.

8. Mezzi ed attrezzature

Per l'effettuazione del servizio di vigilanza i volontari si avvarranno delle strutture e dei mezzi di proprietà dell'Associazione o dell'Istituto, nonché di altro materiale fornito dalla provincia in quanto necessario per lo svolgimento del servizio.

I volontari potranno altresì avvalersi di mezzi dissuasivi per la difesa personale consentiti dalle norme vigenti.

9. Durata dell'accordo

Il presente accordo vale per il quinquennio 2025-2029 ed è rinnovabile per una sola volta.

Eventuali modifiche dell'accordo saranno adottate d'intesa tra le parti.

Gli effetti del presente accordo decorrono dalla sottoscrizione della medesima.

Il Legale Rappresentante dell'Associazione

Il Dirigente/ Comandante

